

## REGOLAMENTO (CE) N. 1191/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1059/95<sup>(6)</sup>, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1056/95 della Commissione, dell'11 maggio 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1189/95<sup>(8)</sup>, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.  
 (2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.  
 (3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.  
 (4) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.  
 (5) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.  
 (6) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 41.

(7) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 17.  
 (8) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.